



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Commissione Nazionale Permanente  
Igiene Sicurezza Ambiente

08.09.09 015315

Frascati, .....  
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (RM) Italia

Ai Direttori  
delle Strutture dell'INFN

Loro Sedi

p.c. Commissione Nazionale Permanente  
Igiene Sicurezza Ambiente

Commissione Nazionale Formazione

OO.SS. nazionali

Oggetto: Programmazione attività di formazione in materia di igiene e sicurezza nelle Strutture INFN.

Come è noto, il Decreto 106/09 - correttivo del Decreto 81/08 - ha introdotto novità nel campo della formazione (v. allegato).

In generale, è stato dato ampio risalto alla pianificazione dell'attività di formazione, con particolare riferimento alle attività ad alto rischio (ad es. attività di cui al titolo IV – cantieri temporanei o mobili). Ciò conferma l'importanza dell'approccio programmatico alla formazione per i temi in oggetto, secondo un'impostazione ormai consolidata nell'Ente.

L'art. 35, comma 2 lettera d), del D.Lg.vo 81/08 – c.d. Testo Unico - stabilisce che, nel corso della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi, il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medico Competente, Esperto Qualificato, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) i programmi di informazione e formazione del personale ai fini della sicurezza e della protezione della salute.

Si richiama l'attenzione sull'importanza di identificare, con i soggetti di cui al citato art. 35, le esigenze formative, come emerse in particolare dal Documento di Valutazione dei Rischi, e le relative proposte formative di Struttura in materia di igiene e sicurezza, da pianificare per il 2010.

Considerato che tali proposte devono essere comunicate in tempo utile – entro la prima metà di ottobre - alla Commissione Nazionale Formazione (CNF), si invita inoltre a coordinarsi con i referenti locali della formazione presso le Strutture dell'INFN.

Saluti cordiali.

Commissione Nazionale Permanente  
Igiene Sicurezza Ambiente  
IL SEGRETARIO  
(ing. Enrico Bonanno)

SC

All.: Decreto 81/08, come modificato dal Decreto 106/09, e Formazione: Sintesi delle principali novità.



## **Decreto 81/08, come modificato dal Decreto Legislativo 106/09, e Formazione: Sintesi delle principali novità**

### *Principali disposizioni con immediate ricadute applicative*

#### ✓ **FORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI**

La modifica all'art. 37, co 7, del Decreto 81 prevede, a cura del datore di lavoro, l'obbligo di formazione adeguata e specifica e aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza non solo per i preposti, ma anche per i dirigenti.

Questo obbligo, che prima era indicato come una misura generale di tutela alla lettera o) dell'art. 15 del Decreto 81, e ripreso come argomento di esame in sede di riunione periodica, viene rafforzato con la previsione della sanzione, per mancata formazione, a carico del datore di lavoro e del dirigente (art. 55 co5 lettera c) Decreto 81, come modificato dal Decreto correttivo).

Tale formazione, come quella dei lavoratori e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, può ora essere effettuata sia in azienda che fuori, anche presso gli organismi paritetici (art. 51) o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

#### ✓ **FORMAZIONE RSPP**

L'art. 34, co 2 del Decreto 81 viene ora sanzionato nella prospettiva che un responsabile del servizio di prevenzione e protezione non formato coincide di fatto con un responsabile non nominato.

#### ✓ **ADDESTRAMENTO**

L'art. 71 co 7 lettera a), del Decreto 81 stabilisce che il datore di lavoro provveda affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservata ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto, oltre all'informazione e formazione, anche addestramento adeguati alle condizioni di impiego delle attrezzature (art. 73 del Decreto 81).

### *Ulteriori disposizioni in itinere*

#### ✓ **QUALIFICAZIONE FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA**

Viene affidato alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro – fermi restando i tempi di attuazione - il compito di elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento (art. 6 co 8 Decreto 81, come modificato dal Decreto 106/09)

#### ✓ **LIBRETTO FORMATIVO**

Le competenze acquisite a seguito delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, co1, lettera i) del D.Lgs. 276/03, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni (art. 32, co 7 Decreto 81, come modificato dal Decreto 106/09).

Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi relativi.